Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati vendite gas fluorurati e apparecchiature contenenti gas fluorurati non ermeticamente sigillate.

Il **D.P.R. N. 146/2018** si pone l'obiettivo di:

- disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
- disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.

A partire dal 25 luglio 2019 le imprese che vendono gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono agli utilizzatori finali, devono comunicare alla **Banca Dati FGas** i dati relativi alle vendite.
I soggetti che svolgono tali attività devono, preliminarmente, iscriversi al Registro, per poter comunicare di dati delle vendite.

A chi è utile la Banca Dati gas fluorurati?
Ai venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, per comunicare i dati di vendita, previa iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (di seguito Registro FGAS);
A imprese e persone in possesso di certificato per comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.
Agli operatori per scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

Il D.P.R. 146/2018 prevede che, dal 25 settembre 2019 le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona certificata, comunichino per via telematica alla **Banca dati FGAS** (entro 30 giorni dalla data dell'intervento di installazione, del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento) le informazioni previste dall'articolo 16 del D.P.R..
Vanno comunicati tutti gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti **FGAS**.

I soggetti obbligati alla comunicazione degli interventi devono richiedere al **Registro FGAS** le credenziali che consentono l'accesso alla Banca Dati e la comunicazione: la richiesta va effettuata trasmettendo una richiesta abilitazioni, via telematica, dal sito www.fgas.it accessibile con firma

digitale del legale rappresentante dell'impresa o di un suo delegato.
Le credenziali vengono richieste dalle imprese certificate oppure dalle imprese non certificate per conto del proprio personale certificato.

Nella richiesta devono essere indicati i nominativi delle persone che opereranno sulla Banca Dati ed effettueranno materialmente l'inserimento delle informazioni relative agli interventi: una volta che la richiesta è stata accolta dalla Camera di commercio questi soggetti ricevono, via mail, le credenziali per l'accesso.
Queste persone possono essere interne all'impresa/ente (p.es. personale amministrativo) o esterni ad essa (p.es. professionista o associazione di categoria).

Sul sito della Banca Dati è disponibile il manuale.

FAQ e altre informazioni sono disponibili sul sito **Ecocamereed** sempre dal medesimo sito è possibile trasmettere i propri quesiti.